



Servizio Attività Produttive, Protezione
Civile, Viabilità

Ordinanza n. 10

Oggetto: Commercio su aree pubbliche. Regolamentazione degli orari.

IL SINDACO

Considerato che, in base al combinato disposto: dell'art. 28, comma 12, del d.lgs. 114/98; dell'art. 2 comma 5 dei Regolamenti di mercato; del punto 3 della deliberazione di Giunta Regionale 26.07.1999, n. 1368, il Sindaco stabilisce gli orari di vendita delle attività commerciali su aree pubbliche sulla base degli indirizzi forniti dalla regione;

Sentiti il Comando del Distretto di Fidenza della Polizia Municipale dell'Unione Terre Verdiane e il Servizio Ambiente del Comune;

Sentito il parere, favorevole, delle Associazioni di categoria dei commercianti e delle Organizzazioni dei consumatori;

Visti i Regolamenti dei mercati comunali approvati dal Consiglio comunale con deliberazioni: n. 57 e n. 58 del 26 giugno 2001; n. 4 del 24 gennaio 2006, esecutive;

Visto il Regolamento delle fiere approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 116 del 9 dicembre 2005, esecutiva;

Visto l'art. 20 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt. 7-bis e 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel comune di Fidenza dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti orari ed alle seguenti condizioni:

1) mercati settimanali

- a) L'ingresso nelle aree mercatali potrà avvenire da parte degli esercenti tra le ore 7,00 e le ore 8,00, ad eccezione del settore ortofrutticolo al quale gli operatori potranno accedere dalle ore 5,30 alle ore 8,00;
- b) È dichiarato assente l'operatore che non si presenti entro le ore 8,00;
- c) L'orario di vendita è obbligatorio nella seguente fascia: 8,00 – 12,30, con possibilità di anticipazione alle ore 7,00 e posticipazione alle ore 13,00;

- d) Le operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi non occupati inizieranno alle ore 8,15 e gli assegnatari dovranno occupare il posteggio entro 15 minuti dall'assegnazione ed iniziare le operazioni di vendita;
- e) Lo sgombero dei posteggi dovrà avvenire entro le ore 14,00. Per il solo settore ortofrutticolo sarà consentito prorogare detto limite, tuttavia non oltre le ore 15,00;
- f) È ammesso l'abbandono del posteggio non prima delle ore 12,30 salvo i casi previsti dall'art. 13 del regolamento dei mercati;
- g) È vietato l'uso di qualsiasi fonte sonora durante le operazioni di carico, scarico ed allestimento banchi;
- h) È vietato tenere i motori accesi nell'area di mercato, salvo per i casi strettamente necessari per le operazioni di carico e scarico.

2) mercato mensile del biologico e delle cose usate (primo sabato del mese)

- a) L'ingresso nella zona di mercato potrà avvenire da parte degli esercenti tra le ore 7,30 e le ore 8,00;
- b) L'orario di vendita è obbligatorio nella seguente fascia: 9,00 – 18,00, con possibilità di anticipazione e posticipazione di un'ora;
- c) Le operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi non occupati inizieranno alle ore 8,15 e gli assegnatari dovranno occupare il posteggio entro 15 minuti dall'assegnazione ed iniziare le operazioni di vendita;
- d) È vietato l'uso di qualsiasi fonte sonora durante le operazioni di carico, scarico ed allestimento banchi;
- e) È vietato tenere i motori accesi nell'area di mercato, salvo per i casi strettamente necessari per le operazioni di carico e scarico;

3) chioschi per la vendita di fiori (area cimiteriale)

La vendita al dettaglio in prossimità dei cimiteri, è abbinata ai giorni ed agli orari di apertura degli stessi.

4) chioschi per la vendita di altri prodotti

la vendita al dettaglio di prodotti diversi dai fiori, anche con somministrazione, è consentita dalle ore 8,00 e non oltre le ore 22,00.

5) manifestazioni fieristiche (sia ordinarie che straordinarie)

La presenza degli operatori dovrà essere garantita non oltre le ore 8,30 del mattino.

Le operazioni di spunta inizieranno alle ore 9,30.

L'orario di vendita è obbligatorio nella seguente fascia: 10,00 – 22,00. Sarà possibile anticipare le attività di vendita alle ore 8,30.

6) commercio itinerante nelle aree consentite

Limite massimo giornaliero: 8,30 – 20,00

7) sanzioni

Per le violazioni alla presente ordinanza si applicano, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, le seguenti sanzioni amministrative:

- da € 100 a € 300 per le violazioni delle disposizioni di cui al punto sub 1) lett. c);

- da € 150 a € 450 per le violazioni delle disposizioni di cui al punto sub 6);
- da € 50 a € 150 per le violazioni delle restanti disposizioni.

In caso di recidiva è prevista la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Per le violazioni alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della l. 24.11.1981 n. 689 è il Sindaco di Fidenza. Il ricorso va presentato entro 30 gg. dalla contestazione o notifica della violazione.

Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta, ovvero dalla ordinanza - ingiunzione di pagamento.

8. efficacia del provvedimento

Il presente provvedimento ha effetto immediato e viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

Contro questo provvedimento, a norma dell'art. 3.4 della l. 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Fidenza, 24 settembre 2007

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Romualdo Borreri